

Lavoro. Permessi straordinari

Diritto al congedo se c'è convivenza

Maria Rosa Gheido

■ A partire dalla conclusione del periodo di normale **congedo parentale**, teoricamente fruibile dal genitore, decorre il prolungamento stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 119/2011 a favore dei genitori di figli con grave handicap, per un periodo massimo complessivo di tre anni da godere entro il compimento dell'ottavo anno d'età del bimbo, con diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione.

Dopo un lavoro istruttorio comune con il ministero del Lavoro, l'Inps e l'Inpdap, il dipartimento della Funzione Pubblica fornisce con la circolare 1/2012 ai lavoratori del settore pubblico alcuni chiarimenti relativi al nuovo regime dei permessi e

congedi che possono essere utilizzati per l'assistenza e figli o familiari con grave handicap. Nulla cambia, invece, per i permessi utilizzabili dal lavoratore in situazione di grave disabilità. Come già l'Inps con la circolare 32/2012 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 marzo) anche la Funzione pubblica sottolinea che, in alternativa, i genitori del minore in situazione di handicap grave continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti ma solo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Rimane anche ferma la possibilità per i genitori, anche adottivi, di fruire dei tre giorni di permesso mensile (legge 104/1992) anche oltre gli otto anni di età del figlio.

Quanto, invece, al congedo straordinario che i lavoratori su-

bordinati possono chiedere per l'assistenza del coniuge o di una familiare con disabilità grave, nel sottolineare la tassatività dei criteri di priorità per fruirla, la circolare 1/2012 evidenzia che il diritto al congedo è subordinato al requisito della convivenza, fatta eccezione per i genitori. Si considera tale la concordanza della residenza anagrafica e della coabitazione che può sussistere anche qualora gli alloggi siano separati ma situati nello stesso stabile. La durata massima di due anni del congedo deve essere intesa nel senso che ciascuna persona in situazione di grave disabilità ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari. A sua volta, il

lavoratore può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo indennizzato per assistere i familiari disabili. Il periodo di congedo è indennizzato in base all'ultima retribuzione ma con esclusivo riferimento alle voci fisse e continuative, entro il limite annualmente rivalutato (si veda la tabella) ed è valido ai fini del calcolo dell'anzianità.

A differenza del settore privato, l'accredito contributivo non è figurativo poiché per i dipendenti della Pa la contribuzione va calcolata, trattenuta e versata secondo le regole ordinarie sulla base dei trattamenti corrisposti. Il trattamento non è assoggettato a contribuzione Tfs/Tfr.

Gli importi

Congedo straordinario
valore indennità in euro
per l'anno 2012

Importo massimo complessivo	45.472,00
-----------------------------	------------------

CONTRIBUZIONE ANNUALE
RITENUTA SUL LAVORO
DEL LAVORATORE

Iscritto Fpld	36.813,47 annui 3.067,79 mensili 102,26 giornalieri
---------------	---

Iscritto Cpdel	36.730,21 annui 3.060,85 mensili 102,03 giornalieri
----------------	---

